

Corte di giustizia tributaria di primo grado Lombardia Pavia, Sez. I, Sent., (data ud. 10/10/2023) 02/11/2023, n. 241

GIUDICATO CIVILE

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PAVIA

PRIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

CALIA VINCENZO - Presidente

ASCIONE MAURIZIO - Relatore

BALBA ANDREA - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 183/2023

depositato il 28/04/2023

- avverso DINIEGO RIMBORSO n. 141 ACCISE-ENERG.EL 2010

contro:

AG. DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI PAVIA

proposto dai ricorrenti:

E.C. S.R.L.

CORSO N. B. 8 12051 A. C.

rappresentato da:

Z.G.

CORSO N. B. 8 12051 A. C.

rappresentante difeso da:

DALLORTO FRANCESCO

PROCURA GENERALE ALLE LITI

VIA RAMBAUDI 7 12042 BRA CN

rappresentante difeso da:

DEGANI GIORGIO EMANUELE

VIA CARLO PISACANE 51 20129 MILANO MI

difeso da:

DALLORTO FRANCESCO

PROCURA GENERALE ALLE LITI

VIA RAMBAUDI 7 12042 BRA CN

difeso da:

DECANI GIORGIO EMANUELE

VIA CARLO PISACANE 51 20129 MILANO MI

Svolgimento del processo

La contribuente E.C. Srl, fornitrice professionale di energia elettrica e per questo soggetto passivo delle accise e relative addizionali, ex [D.Lgs. n. 504 del 1995](#) (Testo unico sulle accise, ha versato, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Pavia, Euro 22.987,61 di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (nel prosieguo soltanto l'addizionale), prevista dall'[articolo 6 del D.L. n. 511 del 1988](#), dopo averla incassata per rivalsa da una propria cliente, la C.C.M. Srl (nel prosieguo soltanto C.), nel momento in cui, la contribuente è andata a fatturare l'energia elettrica somministrata a quest'ultima, nel periodo gennaio 2010 - dicembre 2010. Oltre ciò, in ordine all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, si segnala quanto segue: 1) la Direttiva comunitaria 2008/118/CE, nell'abrogare la precedente [Direttiva 92/12/CEE](#), ha anche stabilito il regime generale delle accise gravanti sul consumo dei prodotti energetici ed elettricità, di cui alla [Direttiva 2003/96/CE](#), disponendo nel contempo essere, gli Stati membri dell'Unione, tenuti ad adottare e pubblicare i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla detta Direttiva 2008/118/CE, a decorrere dal 1 aprile 2010; 2) lo Stato italiano, per dare seguito a detta Direttiva, ha emanato il [D.Lgs. n. 48 del 29 marzo 2010](#), entrato in vigore il 1 aprile 2010; 3) la Cassazione, con le Sentenze 1598 e 28047 del 2019, ha statuito non soltanto la incompatibilità con la normativa europea, della summenzionata addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'[articolo 6 del D.L. n. 511 del 1988](#), così come detto più sopra, ma anche la disapplicazione dell'appena richiamato articolo 6, a decorrere dalla surrichiamata data del 1 aprile 2010; 4) infine la citata C., in relazione a tutto quanto precede, ha chiamato in giudizio, davanti al Tribunale di Asti, la contribuente, al fine di ottenere la condanna della stessa a restituire gli Euro 22.987,61 di cui sopra, oltre gli interessi. Peraltro detta condanna, in data 27 ottobre 2021, è intervenuta e la contribuente il 26 novembre 2021 ha provveduto a restituire, alla vincente C., il quantum dovuto indicato in Sentenza. La quale Sentenza, sebbene appellata dalla contribuente, non ha avuto alcun seguito, per rinuncia alla causa della stessa contribuente, che però poi, rivolgendosi alla Dogana, le ha chiesto il rimborso dell'addizionale versata alla stessa, nella misura dei riportati Euro 22.987,61.

La Dogana ha denegato parzialmente il rimborso, sostenendo non essere dovuto alcun rimborso dell'addizionale per il periodo dal 1 gennaio 2010 a tutto il 31 marzo 2010, atteso che, a suo dire, per detto periodo, era ancora vigente il summenzionato [articolo 6 del D.L. n. 511 del 1988](#). La contribuente, nel contestare il diniego in commento, ha presentato ricorso, con effetto di reclamo/mediazione, eccependone l'illegittimità, atteso che il Tribunale di Asti ha condannato la ricorrente a pagare alla C. l'intera somma di Euro 22.987,61, pari all'addizione riguardante tutto il periodo dal 1 gennaio 2010 a tutto il 31 dicembre 2010. Ha eccepito altresì la violazione dell'[articolo 3](#) paragrafo 1 della [Direttiva 92/12/CEE](#) e della [Direttiva 2003/96/CE](#), nonché la violazione dell'[articolo 324](#) del Codice di Procedura Civile e dell'[articolo 2909](#) del codice civile.

Motivi della decisione

la Corte che, pur essendo il [D.Lgs. n. 48 del 29 marzo 2010](#) entrato in vigore soltanto in data 1 aprile 2010, con la formale abrogazione del precetto di cui all'[art. 6 D.L. n. 511 del 1988](#), attesa la incompatibilità con la Direttiva 2008/118/CE, in realtà deve essere riconosciuta una più ampia valenza temporale applicativa al contenuto della citata direttiva, per essere quest'ultima in linea con gli

analoghi precedenti disposti normativi comunitari, sopra citati, i quali pure imponevano un coordinamento tra le legislazioni nazionali, affinché le stesse fossero rispettose delle linee di fondo delle Direttive che nel tempo si sono succedute; dunque, pur non potendosi disquisire di efficacia retroattiva della Direttiva dell'anno 2008, certamente non può non riconoscersi come la stessa sia stata coerente con gli atti normativi comunitari che la hanno preceduta, indicando obiettivi di fondo comuni di armonizzazione della disciplina in materia di accise.

Del resto, secondo il diritto unionale una imposizione indiretta aggiuntiva sul consumo di energia, intanto è ammissibile, in quanto la stessa non sia tale da ostacolare indebitamente gli scambi, occorrendo in tal senso che la imposizione aggiuntiva non risponda esclusivamente ad esigenze di bilancio, ma coinvolga ulteriori profili, come quello della riduzione dei costi ambientali, oppure la promozione della coesione sociale e territoriale; nel difetto di tali elementi, la norma interna di cui al [D.L. n. 511 del 1988](#) va disapplicata dal giudice nazionale, in quanto non conforme al diritto comunitario.

La complessità della tematica interpretativa, per la interazione di fonti di rango nazionale e sovranazionale, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

La Corte Giustizia Tributaria 1 Pavia accoglie il ricorso e compensa le spese tra le parti.

Conclusione

Pavia, il 10 ottobre 2023.